



Regolamento per utilizzo del logo e la concessione dei patrocini

PREMESSA

Uno degli scopi istituzionali dell'OFI Bo-Fe (di cui Decreto 8 settembre 2022, n. 183) è quello di promuovere e favorire la crescita culturale e l'aggiornamento della professione sanitaria del Fisioterapista, nell'ambito di eventi organizzati nel rispetto delle norme e di quanto previsto dal codice deontologico. In collaborazione con Associazione Tecnica Scientifica di riferimento, con Associazioni Scientifiche e/o con Provider regolarmente riconosciuti e iscritti all'Albo dei Provider Nazionali – Agenas.

Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il Patrocinio, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- eventi formativi – scientifici;
- convegni,
- congressi,
- seminari,
- workshop,
- iniziative di studio,
- ricerca e altre iniziative similari aperte al pubblico.

E' necessario che le iniziative sopra elencate abbiano carattere divulgativo ed esplicite finalità culturali e/o scientifiche, coerenti con gli ambiti di intervento e gli scopi dell'OFI Bo-Fe;

- corsi di formazione e master universitari
- manifestazioni scientifiche, culturali, sociali coerenti con le finalità istituzionali e gli interessi dell'OFI Bo-Fe
- pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali (es. libri, manuali, guide, opuscoli, cd – rom, dvd, ecc.)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e la modalità per la concessione di contributi, patrocini da parte dell'Ordine dei Fisioterapisti di Bologna e Ferrara (OFI Bo-Fe) in favore di istituzioni, pubbliche e private per finanziare iniziative e/o progetti per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale dello stesso OFI Bo-Fe.

1.2 Nei suoi poteri di autonomia, l'OFI Bo-Fe determina i criteri e le modalità di concessione di patrocini in favore di istituzioni, pubbliche e private in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990 n.241, e persegue le finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse fra l'altro:

- Al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'albo;
- Al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
- Alla valorizzazione della formazione continua dei fisioterapisti;
- Alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
- Alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione sanitaria del fisioterapista;
- Alla valorizzazione della funzione professionale e sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
- Alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
- Al miglioramento della qualità di vita;
- Alla promozione della cultura della salute come bene comune;
- Alla valorizzazione del ruolo di OFI Bo-Fe nelle professioni sanitarie;
- Al rafforzamento della funzione istituzionale dell'OFI quale ente pubblico non economico sussidiario alla Stato;
- Alla significatività dell'iniziativa dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi di OFI Bo-Fe.

1.3 Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di patrocini.

ART. 2 DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per **Patrocinio** il riconoscimento ufficiale di OFI BoFe di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario. La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per l'OFI Bo-Fe., fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

ART. 3 NORME GENERALI

3.1 Il Patrocinio può essere concesso esclusivamente a soggetti, pubblici o privati, che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza, credibilità, che perseguano o abbiano scopo/oggetto/finalità di natura scientifica, culturale, sociale e che non ricadano in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi genere con l'OFI Bo-Fe.

3.2 Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

3.3 Inoltre, il patrocinio è concesso esclusivamente per eventi di specifico interesse per la figura professionale del Fisioterapista e/o di integrazione interprofessionale, singoli o serie di eventi, per i quali è stato richiesto e termina alla chiusura delle stesse iniziative.

3.4 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente regolamento pubblicato sul sito internet di OFI Bo-Fe.

3.5 Il patrocinio è concesso dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente di OFI Bo-Fe.

3.6 Le modalità d'uso del Logo, disciplinate dalle "Linee guida di indirizzo e coordinamento per utilizzo del logo" approvate con deliberazione della Commissione straordinaria della FNOFI del 15 dicembre 2022n.6/2022 devono essere preventivamente concordate con l'OFI Bo-Fe e in alcun caso possono comportare sfruttamento economico.

3.7 L'OFI Bo-Fe è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. La responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

3.8 L'OFI Bo-Fe può ritirare il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine di OFI Bo-Fe e dei suoi iscritti.

TITOLO II

PATROCINIO

ART. 4 BENEFICIARI

4.1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione di OFI BoFe a iniziative e/o manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e private, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo di OFI Bo-Fe accompagnato all'indicazione **"Con il patrocinio di"**.

4.2 L'OFI Bo-Fe non può concedere il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della OFI Bo-Fe.

4.3 Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

4.4 Il patrocinio può essere concesso:

- a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
- a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro

esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali di OFI Bo-Fe e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto da OFI Bo-Fe, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Si evidenzia che la natura commerciale verrà valutata nei confronti dell'effettivo destinatario del Patrocinio e non in capo ai soggetti intermediari (esempio: provider, agenzie di comunicazioni, segreterie organizzative, ecc.).

4.5 La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico di OFI Bo-Fe.

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

5.1 Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente di OFI Bo-Fe, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

5.2 La domanda di patrocinio deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, in conformità dello stampato

“ALLEGATO A” nel quale dovranno essere espressamente indicati:

a) il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
b) la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
c) le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
d) il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie, ecc.);
e) i nominativi e le qualifiche dei docenti
f) i soggetti cui l'evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
g) il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
h) il numero dei partecipanti previsto;
i) gli aspetti economici (budget di spesa comprensivo di eventuali quote di partecipazione) ed eventuali finanziamenti da Enti pubblici e/o istituzioni non a scopo di lucro (esempio Ministero, Associazioni, Società, Sindacati, Enti ed altre persone giuridiche);
j) gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, case farmaceutiche, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.

5.3 Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare richiesta scritta utilizzando il [modulo allegato presente sul sito](#), allegandolo al messaggio di posta elettronica o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al presidente dell' OFI Bo-Fe da inviare al seguente indirizzo e-mail: bolognaferrara.ofi@fnofi.it, **entro 60 giorni prima della data di inizio dell'evento**. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente alla domanda è necessario allegare il programma dettagliato dell'iniziativa con annesse tutte le specifiche relative all'organizzazione dell'evento (sede e luogo, data di svolgimento, durata complessiva, finalità e obiettivi dell'evento, professioni a cui è rivolto l'evento formativo e numero di partecipanti previsto, nominativi e qualifica della segreteria organizzativa e scientifica).

Inoltre, per le richieste di patrocinio di corsi di formazione o master dovranno essere indicati: nome dell'ente/associazione/Ateneo organizzatore; breve presentazione; specifiche del corso: titolo rilasciato, destinatari, eventuali CFU, docenti, ecc.

Per le richieste di patrocinio di pubblicazioni (libri, riviste, CD, ecc): una copia dell'opera.

Inoltre, dovrà essere specificato nella richiesta, se intendono utilizzare il logo dell'OFI Bo-Fe. L'utilizzo del logo dell'OFI Bo-Fe, deve sempre essere richiesto nell'ambito della richiesta di patrocinio ed il suo utilizzo, così come il patrocinio stesso, termina con la fine dell'evento o serie di eventi patrocinati.

5.4 La concessione del patrocinio sarà subordinata alla verifica dei seguenti requisiti:

- argomento di interesse per le professioni sanitarie e/o di integrazione interprofessionale;
- autorevolezza dei relatori;
- compatibilità dei contenuti scientifici con le linee politiche dell'OFI Bo-Fe;
- essere organizzati nelle provincie di Bologna e Ferrara oltre che in casi particolari e debitamente valutati anche a livello Regionale;
- segnalazione sul materiale divulgativo e sugli eventuali atti, del patrocinio accordato, riportando nome e relativo logo;
- non dovranno configurarsi situazioni di conflitto di interesse. Ovvero eventi organizzati con fine esclusivo quello di pubblicizzare prodotti e/o materiali sanitari per esclusivo interesse promozionale;
- non può essere concesso il patrocinio dell'OFI Bo-Fe ad eventi di natura esclusivamente politica e/o ad iniziative a scopo di lucro o prettamente pubblicitari.

ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

6.1 Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalla Commissione Formazione entro 30 giorni, è concesso dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente di OFI Bo-Fe.

6.2 L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.


6.3 L'uso improprio ed indecoroso del logo di OFI Bo-Fe comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà di OFI Bo-Fe di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.

6.4 Almeno una copia degli eventuali atti del congresso o delle pubblicazioni patrocinate, dovranno essere successivamente inviate a titolo gratuito all'OFI Bo-Fe che le custodirà presso la propria

sede. In questi casi verrà valutata con particolare attenzione la validità dei contenuti ed il ruolo strategico della riunione nell'ambito dello sviluppo scientifico di una realtà locale.

Il presente regolamento è stato approvato il 16/10/2023 con delibera n.101/2023 del Consiglio Direttivo. Avrà durata per tutto il periodo temporale di carica del CD e potrà subire variazioni o aggiornamenti se necessario in sede ufficiale e dopo approvazione del CD.

Il Presidente



Il segretario

